

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Art. 1. Composizione

- 1. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo.
- 2. La Commissione è composta da cinque componenti effettivi ed un componente supplente (per assolvere sia alla garanzia di presenza del componente che alle eventuali situazioni di "incompatibilità" che dovessero sorgere nell'esame delle singole pratiche tali da determinare l'impossibilità ad esaminare l'istanza), dotati di professionalità tecnica, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/1982 e dal D.Lgs. 42/2004;
- 3. Il titolo di studio, l'esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
- 4. I membri della Commissione sono 5 effettivi oltre il componente supplente. Essi devono obbligatoriamente esprimere una qualificata esperienza nella tutela del paesaggio e, in particolare, per quanto attiene:
 - 1. Beni Ambientali, 2. Storia dell'Arte, 3. Discipline agricolo forestale, naturalistica, 4. Storiche, pittoriche e arti figurative, 5. Legislazione beni Culturali

Possono altresì assumere la carica di membri della Commissione Locale per il Paesaggio:

- Esperti nelle discipline storiche, con particolare riferimento alla storia dell'architettura dei nostri territori;
- Esperti nella legislazione regionale e nazionale dei beni culturali e delle normative in materia di tutela del paesaggio.



Art. 2. Nomina

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. 10/82 e ss.mm.ii., previa acquisizione e valutazione dei curricula, a seguito di specifico Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4. Le istanze ed i relativi curriculum saranno volutati dal responsabile del settore tecnico al fine della verifica del possesso dei requisiti e quindi dell'idoneità alla nomina.

1.bis La nomina dovrà avvenire con voto limitato. Pertanto, ogni Consigliere Comunale potrà esprimere un solo nominativo, attingendo dagli appositi elenchi resi disponibili dall'Area Tecnica e formati a mezzo di procedura di evidenza pubblica.

- 2. La durata in carica della Commissione corrisponde a tre anni così come previsto dalla L.R. 10/1982.
- 3. Alla scadenza del termine di cui ai comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta (60) giorni dalla scadenza.
- 4. La partecipazione alle sedute della Commissione dà diritto al compenso per ogni presenza di Euro 27,00 al lordo delle imposte dovute per legge, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza e, per i non residenti in Praiano, al rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle riunioni, commisurate a 1/5 del costo della benzina e della distanza chilometrica più breve tra il luogo di residenza o il luogo del domicilio e il comune di Praiano. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento.
- 5. Nella prima seduta, la Commissione nomina il presidente e il vice presidente, scelto tra gli stessi componenti.
- 6. La presidenza della Commissione Locale per il Paesaggio spetta ad uno dei componenti, così come chiarito nella nota prot. 2017.0450145 del 29.06.2017 dalla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per il Governo del Territorio. U.O.D. Pianificazione Paesaggistica Tutela e Valorizzazione di Paesaggi. Le sostituzioni saranno disposte dal presidente della commissione. Nel caso in cui per un membro della



Commissione si verifichi quanto previsto all' art.4 commi 1 e 2, il presidente darà notizia della sostituzione definitive al Sindaco e ai capigruppo consiliari.

7. A parità di voti ottenuti a seguito della votazione di nomina da parte del Consiglio, sarà nominato componente della CLP il professionista con maggiori anni di iscrizione al rispettivo albo. In caso di ulteriore parità sarà nominato il professionista in possesso del maggiore titolo.

Art. 2.bis Nomina Supplente

Ultimate la procedura di votazione per la nomina dei membri effettivi, il Consiglio provvederà alla votazione per la nomina del membro supplente con le medesime modalità di voto di cui alla L.R. 10/1982 e ss.mm.ii..

Art. 2. ter Funzioni del componente supplente

Il componente supplente sostituirà gli effettivi in via provvisoria o definitiva:

n via provvisoria, in caso di impedimento giustificato e prolungato per oltre 1 mese di un componente effettivo, per il periodo di durata della causa impeditive;

n via definitiva in caso di impedimento assoluto, decadenza o rinuncia; in tale evenienza il componente supplente rimane in carica, in luogo dell'effettivo, fino alla naturale scadenza della commissione;

el caso in cui si verificheranno casi di incopatibilità nell'esame di un'istanza, tali da determinare il venir meno del numero legale.

Art. 3. Casi di incompatibilità

- 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:
 - con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o

i

i

n



società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;

- con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- 2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che:
 - per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
 - si trovano nelle situazioni di inconferibilità, anche sopravvenute, previste dal D.Lgs.
 39/2013;
 - hanno la carica di componente in altra Commissione del Comune di Praiano in materia urbanistico-edilizia;
 - hanno la carica rivestita presso Enti, Società, Aziende, ecc., da cui possa derivarne conflitto di interessi.
- 3. I membri della Commissione direttamente, interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
- 4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche, nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

Art. 4. Casi di decadenza del commissari

- I membri della Commissione decadono, automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui di precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina;
- 2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati, per più dì tre riunioni consecutive della Commissione.

Art. 5. Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli



strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

La CLP è l'organo consultivo del Comune chiamato ad esprimersi sui provvedimenti amministrativi da emanare nell'esercizio delle funzioni sub delegate in materia di beni ambientali della Regione Campania.

La CLP esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sui progetti di trasformazione sottoposti all'autorizzazione richiesta dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 42/2004. Essa esprime i pareri richiesti per le funzioni sub delegate in materia di beni paesaggistici ed ambientali, ai sensi delle Leggi Regionali vigenti in materia per l'attuazione del D. Lgs. 42/2004 e delle direttive impartite dalle Autorità sub delegate in esecuzione delle Leggi, nonchè delle norme di pianificazione della tutela paesaggistica.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione dei bene tutelato;
- ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Campania, nonché agli altri atti di natura paesistica.
- 2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
- 3. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - Autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze subdelegate ai comuni dalla Regione Campania;
 - Accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Campania;
 - Strumenti di pianificazione (Piano Urbanistico Comunale, Piani Urbanistici Attuativi, Piani di Recupero, Piani di Settore, ecc.);



- Opere pubbliche;
- Procedure di programmazione negoziata (accordi di programma, accordi procedimentali, ecc.);
- Ogni qual volta il Responsabile del procedimento o del Servizio ritenga che l'intervento proposto, incida sull'assetto dei territorio comunale.
- 4. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. Tale deliberazione dovrà essere preceduta da una proposta del Responsabile Servizio competente. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.
- 5. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.
- **6.** La Commissione si esprime con:
 - pareri;
 - deliberazioni di indirizzo.

Art. 6. Segretario di Commissione.

- 1. Le funzioni di segretario sono esercitate da un componente nominato dal presidente.
- 2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa a mezzo supporto informatico e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e dal segretario, e dai membri della Commissione e deve contenere:
 - l'indicazione dei presenti;
 - il parere motivato;
 - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime;



- 3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta di commissione.

Art. 7. Convocazione.

- 1. La Commissione è convocata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 2. La convocazione avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo P.E.C. da inviare almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
- 3. Il Responsabile del procedimento in materia paesaggistica preventivamente redige un elenco di pratiche da trasmettere all'attenzione del presidente della CLP. Ogni pratica va accompagnata da un'istruttoria paesaggistica sulla conformità dell'intervento sia alla norma nazionale (D.lgs. 42/04) sia al PUT (come indicato all'art. 9 comma 4 della bozza di regolamento).

Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni

- 1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri.
- 2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto di chi presiede la seduta vale doppio. Il voto va sempre espresso in forma palese.
 - L'esame delle pratiche avviene secondo l'ordine di protocollo relativo alla presentazione della pratica stessa e secondo i seguenti criteri:
 - a) Le pratiche inerenti le opere pubbliche o opere di pubblica utilità vengono esaminate in via prioritaria;
 - b) La pratiche presentate per il superamento delle barriere architettoniche, presentate da soggetti portatori di handicap, vengono esaminate in via prioritaria;



- c) Le pratiche relative alle varianti e alle sanatorie ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 386/01 devono essere esaminate con priorità tenendo conto dell'ordine di protocollo;
- d) Le pratiche integrate a seguito di richiesta da parte della Soprintendenza devono essere esaminate con priorità;
- e) Le pratiche aventi ad oggetto il completamento delle opere relative al permesso per costruire privo di efficacia per scadenza del termine senza che le opere previste siano state completate, hanno priorità.

Art. 9. Pubblicità delle sedute.

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 10. Rapporto con le strutture organizzative del Comune

- 1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
- 2. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
- 3. Il Responsabile Servizio, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della commissione per il paesaggio con altre commissioni tecniche, ove esistenti, attinenti la pratica da esaminare.
- 4. In allegato all'istanza va obbligatoriamente inviata una relazione istruttoria a cura del Responsabile del Procedimento paesaggistico, ai sensi del comma 7 art. 146 del D.Lgs.42/04 che verifichi la completezza documentale degli elaborati così come previsto dal DPCM 2005 e la compatibilità e conformità paesaggistica dell'intervento, rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione.

NOTA



Nel procedimento ordinario di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. non si rileva alcuna disposizione esplicita che prevede una preliminare verifica di conformità urbanistica del proposto intervento.

Si evidenzia altresì che anche nel nuovo procedimento semplificato cui al D.P.R. 13.02.2017, n. 31 viene eliminata la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia del proposto intervento, come previsto nell'abrogato precedente D.P.R. n. 139/2010.

Pertanto le attività procedurali di tipo paesaggistico ordinarie e semplificate, rispettivamente connesse alla disposizioni del Codice e del D.P.R. 31/2017, producono atti autonomi e presupposti rispetto ad altri titoli legittimanti il proposto intervento del tipo urbanistico-edilizio.

Pertanto, il richiedente potrà ottenere, ad esempio, una autorizzazione paesaggistica per un proposto intervento e un successivo provvedimento di diniego di tipo urbanistico-edilizio.

(cfr. nota G.R.C. Direzione Governo per il territorio – U.O.D. Pianificazione paesaggistica e tutela e valorizzazione dei paesaggi prot. 2017.0450145 del 29.06.2017).

Art. 11. Norme transitorie, finali e di indirizzo.

- 1. Secondo il principio di deregolamentazione, il presente regolamento dovrà essere recepito dal nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, in corso di redazione.
- 2. Relativamente agli argomenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento e per tutto quanto attiene l'osservanza del medesimo che non si trovi stabilito o specificato in esso, valgono le pertinenti disposizioni delle leggi, degli atti aventi valore di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania, nonché dello stato ove queste ultime disposizioni abbiano efficacia prevalente sulle prime e comunque diretta applicazione.
- 3. Laddove il presente regolamento fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi valore di leggi e di atti amministrativi, il riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni di leggi, di atti aventi valore di legge e di atti amministrativi che integrassero, modificassero o sostituissero le disposizioni citate.
- 4. Le variazioni tecniche del presente regolamento necessarie per il recepimento di disposizioni immediatamente prevalenti e direttamente operative dettate da leggi, da atti aventi valore di leggi o da atti amministrativi, della Regione Campania e dello Stato, nonché le ulteriori variazioni tecniche derivanti dalle prime e necessarie per riconferire agli elaborati del presente regolamento caratteri di sistematicità e di unitarietà, sono apportate mediante



deliberazioni del Consiglio Comunale soggetta a mera esecutività della delibera di approvazione.

- 5. Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare precedente risulta abrogata, anche le ulteriori norme comunque adottate dal Comune di Praiano che risultino in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si devono considerare implicitamente abrogate.
- 6. Copia del presente regolamento è pubblicità all'Albo Pretorio on-line a disposizione del pubblico finché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.